

“Superammortamento” e “Iperammortamento”
Novità Ddl di bilancio 2026 art.94 – documento al vaglio dell’iter parlamentare in corso

(ottobre 2025)

- **Periodo di vigenza:** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2026 (ovvero entro il 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto un pagamento pari ad almeno il 20% del costo del bene).
- **Tipologia di beni ammissibili:**
 - beni materiali ed immateriali nuovi, compresi negli allegati A e B della legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale e
 - beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa e funzionali alla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti di stoccaggio¹.
- **Intensità agevolativa:** riduzione della base imponibile sulle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) in base alle seguenti maggiorazioni sul costo del bene distinte nelle fattispecie a) e b):

a) Per investimenti in beni materiali ed immateriali come sopra specificato:

Scaglione di investimento			Maggiorazione sul costo del bene	Incidenza beneficio ai fini IRES
0	-	2.500.000	180%	43,20%
2.500.001	-	10.000.000	100%	24,00%
10.000.001	-	20.000.000	50%	12,00%

b) Per investimenti in beni materiali ed immateriali come sopra specificato, nonché “green”, ovvero finalizzati alla transizione ecologica con l’obiettivo di una riduzione dei consumi energetici del 3% sulla struttura produttiva o del 5% sullo specifico processo:

Scaglione di investimento			Maggiorazione sul costo del bene	Incidenza beneficio ai fini IRES
0	-	2.500.000	220%	52,80%
2.500.001	-	10.000.000	140%	33,60%
10.000.001	-	20.000.000	90%	21,60%

Il risparmio si considera automaticamente conseguito:

- o in caso di sostituzione di un bene ammortizzato da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda
- o in caso di progetti realizzati da una ESCO
- o per investimenti in impianti con moduli fotovoltaici specifici².

¹ Un decreto definirà il costo massimo ammissibile in base al rapporto €/Kwh

² di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11

- **Cessione e sostituzione del bene:** se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
- **Comunicazione al GSE:** l'utilizzo dell'iper\super ammortamento è subordinato a comunicazioni preventive e consuntive previste da apposito decreto ministeriale.
- **Cumulabilità:** ammessa sulla quota di investimento non già coperta da altre eventuali agevolazioni e comunque nel limite del costo sostenuto.

Esempio: caso leasing (*)

Costo	500.000	
Durata	5 anni	pari o maggiore della durata minima fiscale
Iperammortamento	180%	Fino a 2.500.000 €
Aliquota IRES	24%	

IPERAMMORTAMENTO

Anno	Canone leasing (quota capitale)	Canone fiscalmente deducibile (quota capitale)	Δ in diminuzione base imponibile IRES	Risparmio fiscale IRES
2026	100.000	100.000	180.000	43.200
2027	100.000	100.000	180.000	43.200
2028	100.000	100.000	180.000	43.200
2029	100.000	100.000	180.000	43.200
2030	100.000	100.000	180.000	43.200
Totale	500.000	500.000	900.000	216.000

Incidenza 43,20%

(*) l'articolo 102, comma 7, del TUIR prevede per i beni mobili una deduzione dei canoni di locazione finanziaria "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito"